



COMUNE DI BUCINE  
Provincia di AREZZO

ORIGINALE

**CONSIGLIO COMUNALE seduta del 30-06-2021**

***Deliberazione numero 41***

Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria, si è riunito alle ore 17:30.

Dei consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento della trattazione del punto dell'ordine del giorno, avente per oggetto:

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TARI PER L'ANNO 2021**

risultano 17 consiglieri presenti e 0 assente/i:

<b>Benini Nicola</b>	<b>P</b>	<b>LOMBARDI LOREDANA</b>	<b>P</b>
<b>Badii Laura</b>	<b>P</b>	<b>Lottarini Sandra</b>	<b>P</b>
<b>MAESTRINI MATTEO</b>	<b>P</b>	<b>Nieddu Pietro</b>	<b>P</b>
<b>Coppi Paola</b>	<b>P</b>	<b>Tata Andrea</b>	<b>P</b>
<b>Milaneschi Linda</b>	<b>P</b>	<b>Mugnaini Jerry</b>	<b>P</b>
<b>Peruzzi Daniele</b>	<b>P</b>	<b>Frullanti Patrizia</b>	<b>P</b>
<b>PROCELLI MICHELA</b>	<b>P</b>	<b>Scala Vittorio</b>	<b>P</b>
<b>PICCHIONI FERRUCCIO</b>	<b>P</b>	<b>Coppi Giulia</b>	<b>P</b>
<b>Valentini Stefania</b>	<b>P</b>		

Presidente: Coppi Paola

Segretario: Stoppielli Federica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 02 aprile 2014, n. 48 del 29 settembre 2014, n. 14 del 30 marzo 2015, n. 52 del 27 dicembre 2016, e in ultimo odierna, veniva rispettivamente approvato e, successivamente, modificato il regolamento disciplinante l'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;

**Visto** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna;

**Ritenuto** che non è intenzione di questo Ente approvare, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della legge n. 147/2013, per l'anno 2021 le stesse tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2020, come previsto dall'art. 107, comma 5, del d. l. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;

**Considerato** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti i  
",
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi

**Rilevata** l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013;

**Esaminate** le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

**Visto** lo studio effettuato dall'Ufficio Tributi, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

**Visto** l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

**Visto** lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Matassoni Antonella.

**Vista** l'attuale emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale dovuta alla pandemia Covid-19, da ultimo prorogata con Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021;

**Vista** la deliberazione ARERA 158/2020 del 05/05/2020 su "Adozioni di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"

**Visti:**

- il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

**Ritenuto** di inserire delle agevolazioni straordinarie, a valere solo per il corrente anno 2021, legate alla pandemia da Covid-19 ed alla conseguente crisi economica che ha generato, per le utenze domestiche e non domestiche che hanno subito una drastica riduzione o un azzeramento degli introiti per le chiusure obbligate o per effetti indiretti della pandemia stessa, e per mitigare in parte gli effetti degli incrementi delle tariffe dovuti alla prima applicazione del nuovo metodo MTR ARERA per il loro calcolo, come di seguito:

- -50% le attività rientranti nelle categorie:
  - 2.21 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
  - 2.22 - Mense, birrerie, hamburgerie
  - 2.23 - Bar, caffè, pasticceria
- -30% le attività rientranti nelle categorie:
  - 2.1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  - 2.7 - Alberghi con ristorazione
  - 2.8 - Alberghi senza ristorazione
- -20% le attività rientranti nelle categorie:
  - 2.17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste
- -8% tutte le utenze domestiche che presentino un ISEE fino a 25.000€ e le non domestiche non rientranti nei casi precedenti

Queste agevolazioni straordinarie non si applicano, limitatamente alle utenze non domestiche, ai contribuenti che per effetto del nuovo metodo tariffario MTR ARERA e la nuova categorizzazione delle utenze non domestiche, abbiano avuto un calo di tariffa rispetto al 2020.

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, dott.ssa Matassoni Antonella, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Matassoni Antonella, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

**UDITI** i seguenti interventi:

*Ass: Lamioni: Il Comune ha potuto fare su questo punto delle valutazioni rispetto agli altri due punti sulla Tari. Infatti con questa delibera si propone una serie di agevolazioni con risorse proprie di bilancio per alcune categorie, considerato che questi incrementi arrivano dopo quasi due anni di pandemia. Elenca le agevolazioni.*

*Milaneschi: esprime la dichiarazione di voto favorevole considerato lo sforzo per riuscire a limitare gli incrementi utilizzando risorse proprie di bilancio.*

*Tata: pur riconoscendo lo sforzo, il voto è contrario.*

*Sindaco: ricorda nuovamente il percorso dal 2019, in cui il Comune ha riscontrato un'economia per servizi non dovuti, nel 2020 il PET non è stato approvato per cui di fatto le tariffe sono state quelle del 2019; nel 2021, oltre a non avere più questa economia, si è sommato il nuovo metodo di calcolo di Arera; con gli sgravi del Governo e le risorse proprie del Comune abbiamo cercato di contenere il più possibile questi aumenti.*

*Mugnaini: è stato ricostruito il percorso, si riconosce la bontà e lo sforzo dell'Amministrazione di mitigare questi incrementi che sono alla fine solo per certe categorie, il voto rimane contrario.*

#### **Votazione:**

Favorevoli n.12;

Contrari n. 5 ( Tata, Frullanti, Mugnaini, Scala, Coppi Giulia);

Astenuti: 0.

#### **DELIBERA**

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di deliberare per l'anno 2021 le seguenti tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TaRi:

##### **a. UTENZE DOMESTICHE**

<b>Numero Componenti il nucleo familiare</b>	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa variabile</b>
1	0,915201	59,193219
2	1,000336	106,547795
3	1,085472	136,144405
4	1,170607	177,579659
5	1,245100	213,095591
6 o più	1,308951	242,692201

##### **b. UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Categorie</b>	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa variabile</b>
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	1,417579	1,205609

CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,068994	0,906874
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	1,208428	1,024234
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	1,882359	1,589697
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	1,301384	1,092516
ALBERGHI CON RISTORAZIONE	3,695000	3,130315
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2,765441	2,342936
CASE DI CURA E RIPOSO	2,068271	1,751867
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	1,998554	1,683585
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,998554	1,683585
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	2,835158	2,402683
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	3,346416	2,818778
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	1,998554	1,685719
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,509812	2,773968
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	2,602768	2,202103
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	2,300661	1,941777
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	2,928114	2,470965
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,045032	1,728395
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	7,552676	10,669107
MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	6,204814	7,468375
BAR,CAFFE',PASTICCERIA	7,552676	10,669107
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	4,880191	4,267643
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5,437927	3,840878
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	8,087173	10,669107

3. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 decreto legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
3. di deliberare la riduzione della tassa annua sui rifiuti, limitatamente al solo anno corrente 2021, come ulteriore agevolazione rispetto a quelle ordinarie già previste nel Regolamento IMU e TaRi, come di seguito:
  - -50% le attività rientranti nelle categorie:
    - 2.21 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
    - 2.22 - Mense, birrerie, hamburgerie
    - 2.23 - Bar, caffè, pasticceria
  - -30% le attività rientranti nelle categorie:
    - 2.1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
    - 2.7 - Alberghi con ristorazione

- 2.8 - Alberghi senza ristorazione
- -20% le attività rientranti nelle categorie:
  - 2.17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste
- -8% tutte le utenze domestiche che presentino un ISEE fino a 25.000€ e le non domestiche non rientranti nei casi precedenti

Queste agevolazioni straordinarie non si applicano, limitatamente alle utenze non domestiche, ai contribuenti che per effetto del nuovo metodo tariffario MTR ARERA e la nuova categorizzazione delle utenze non domestiche, abbiano avuto un calo di tariffa rispetto al 2020.

4. di riservarsi, anche nelle more dell'emanazione di ulteriori disposizioni ministeriali, con successivi provvedimenti consiliari, ogni eventuale ulteriore altro provvedimento che si riterrà opportuno in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria in corso;
5. di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
6. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
7. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione:  
 Favorevoli n.12;  
 Contrari n. 5 ( Tata, Mugnaini, Scala, Frullanti, Coppi Giulia)  
 Astenuti: 0,  
 immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE  
Coppi Paola

ViceSegretario  
Stoppielli Federica

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate